



Sommario

LE NOVITÀ DEL DECRETO “MILLEPROROGHE”	2
DICHIARAZIONE IVA – ART. 10, COMMA 8-BIS.....	2
INCREMENTO ACCONTO IRES/IRAP 2015 – ART. 10, COMMA 9.....	2
IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (IMUS) – ART. 10, COMMA 9.....	2
DECADENZA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI – ART. 10, COMMA 12-QUINQUIES	2
PROROGA 2015 REGIME DEI MINIMI – ART. 10, COMMA 12-UNDECIES.....	3
VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 10, COMMA 12-QUATERDECIES	3
TARI – ART. 10, COMMA 12-QUINQUIESDECIES.....	3
ALIQUOTE 2015 GESTIONE SEPARATA INPS – ART. 10-BIS	4
SPLIT PAYMENT	4
RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE	4
OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT	5
RIMBORSO DEL CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA	5
INDICE DELLE PA.....	6
REVERSE CHARGE	7
SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI	8
SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO EDIFICI	8
SETTORE ENERGETICO	9
GRANDE DISTRIBUZIONE	9
SINTESI FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE	9
DETRAZIONE 50% E 65%	10
ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	11



Le novità del decreto "Milleproroghe"

Sulla Gazzetta Ufficiale 28.02.2015, n. 49 è stata pubblicata la Legge 27.02.2015, n. 11 di conversione del DL n. 192/2014, Decreto c.d. "Milleproroghe".

In sede di conversione sono state approvate una serie di importanti disposizioni, di seguito sintetizzate.

DICHIARAZIONE IVA – ART. 10, COMMA 8-BIS

Sono **prorogate dal mod. IVA 2016 al mod. IVA 2017** le disposizioni di cui all'art. 1, comma 641, Finanziaria 2015 che, modificando il DPR n. 322/98, prevedono l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale**:

- **In forma autonoma.** Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
- **Entro il mese di febbraio di ogni anno.**

Conseguentemente è stata prorogata anche l'**abrogazione** dell'obbligo di presentare la **Comunicazione dati IVA**

[Torna all'indice](#)

INCREMENTO ACCONTO IRES/IRAP 2015 – ART. 10, COMMA 9

Viene **prorogato al 30.09.2015** il termine entro il quale il MEF potrà **stabilire l'aumento, per i soggetti IRES, della misura degli acconti IRES / IRAP** con riferimento al 2015 (applicabile in sede di versamento della seconda / unica rata in scadenza il 30.11.2015) se con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dall'art. 15, DL n. 102/2013 (maggiore gettito IVA scaturente dai pagamenti dei debiti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione e dalla sanatoria del contenzioso sulle slot machine) non si raggiungono gli obiettivi previsti.

[Torna all'indice](#)

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (IMUS) – ART. 10, COMMA 9

È prorogata **all'1.1.2016** la decorrenza dell'imposta municipale secondaria (**IMUS**) prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 a partire dall'1.1.2014 e già prorogata all'1.1.2015 dalla Finanziaria 2014.

Si ricorda che l'IMUS sostituirà la tassa TOSAP ed il canone COSAP per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

[Torna all'indice](#)

DECADENZA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI – ART. 10, COMMA 12-QUINQUIES

Con la modifica dell'art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto "Renzi", è posticipato il termine entro il quale i contribuente decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, previsto dall'art. 19 DPR n. 602/73 in caso di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", possono chiedere la concessione di **un nuovo piano di rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

A tal fine è, infatti, ora richiesto che:

- La decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31.12.2014 (in luogo del 22.6.2013);
- La richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2015 (in luogo del 31.7.2014).

Si rammenta che la nuova rateazione non è prorogabile e che il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.



Il Decreto in esame dispone inoltre che:

- a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
- qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all'Agente della Riscossione da parte della Pubblica amministrazione ex. art. 48-bis, DPR n. 602/73 (pagamenti di importo superiore a € 10.000 a favore del contribuente che risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a tale limite), la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.

[Torna all'indice](#)

PROROGA 2015 REGIME DEI MINIMI – ART. 10, COMMA 12-UNDECIES

E' **prorogato fino al 31.12.2015** il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono **scegliere di adottare il regime** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, **l'abrogazione del regime dei minimi** prevista dalla Finanziaria 2015 è **prorogata di 1 anno**.

La proroga **non riguarda il regime delle nuove iniziative** ex. art. 13, Legge n. 388/2000 **e il regime contabile agevolato** ex. art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili.

Nel 2015, quindi, coesisteranno:

- il regime dei minimi, con applicazione dell'imposta sostitutiva dal 5%;
- il nuovo regime forfetario, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%.

[Torna all'indice](#)

VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 10, COMMA 12-QUATERDECIES

Apportando alcune modifiche alle disposizioni in materia di "voluntary disclosure" disciplinata dal DL n. 167/90, così come modificato dalla Legge n. 186/2014, il Decreto in esame prevede l'estensione della **non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento** alla contestazione delle violazioni connesse alla **compilazione del quadro RW** del mod. UNICO PF qualora:

- lo **Stato black list stipuli con l'Italia**, entro il 2.3.2015, **un accordo** che consenta un effettivo scambio di informazioni;
- il **contribuente** che intenda mantenere / trasferire le attività oggetto di disclosure in uno Stato black list **rilasci all'intermediario finanziario estero**, presso cui le attività sono detenute, **l'autorizzazione a trasmettere** alle richiedente Autorità finanziarie italiane **tutti i dati** concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

[Torna all'indice](#)

TARI – ART. 10, COMMA 12-QUINQUESDECIES

E' riconosciuta la **validità** limitatamente al 2014, delle **deliberazioni in materia di TARI** adottate dal Comune **entro il 30.11.2014**.

[Torna all'indice](#)



ALIQUOTE 2015 GESTIONE SEPARATA INPS – ART. 10-BIS

Viene prorogato anche per il 2015 il “blocco” al **27% dell’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi non iscritti** ad altra forma previdenziale **titolari di partita IVA**.

Di conseguenza, per il 2015 per detti soggetti l’aliquota è differenziata a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, ossia è pari al:

- **27%** (+0,72%) per i **lavoratori autonomi titolari di partita IVA** (in luogo del 30% + 0,72% previsto dalla Legge n. 92/2012), analogamente a quanto già previsto per il 2014;
- **30%** (+0,72%) per i **lavoratori autonomi non titolari di partita IVA**.

Per il **2016 e 2017** il Decreto in esame fissa l’aliquota di contributi dovuti dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS rispettivamente nella misura del **28% e 29%** in luogo del 31% e 32%.

Si rammenta che per i **pensionati e gli iscritti ad altra gestione obbligatoria** l’aliquota per il 2015 è pari al **23,5%**.

[Torna all'indice](#)

SPLIT PAYMENT

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di Enti pubblici** che “**non sono debitori d’imposta** ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare, il nuovo art. **17-ter, DPR n. 633/72**, prevede che i soggetti ivi richiamati sono tenuti “in ogni caso” **a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario** e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità stabiliti da un apposito Decreto.

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17-ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale ... [viene] **accreditato al fornitore ... il solo importo del corrispettivo pagato** dalla P.A., **al netto dell’IVA indicata in fattura**. Tale imposta ... [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.

Ora con il Decreto 23.1.2015 il MEF ha reso note le citate disposizioni attuative, applicabili “alle **operazioni** per le quali è stata **emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015**”.

[Torna all'indice](#)

RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE

Come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura ex art. 21, DPR n. 633/72, contenente in particolare “**l’evidenziazione dell’imposta**” e la dicitura “**scissione dei pagamenti**”.

L’art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone espressamente che le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, “**senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica**”.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del Decreto in esame, a seguito dell’introduzione del citato art. 17-ter, **non è più applicabile** quanto previsto dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia l’esigibilità differita dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati.



Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell'operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell'IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare "in diminuzione" l'importo dell'imposta a carico dell'Ente pubblico.

Esempio

La società Alfa Srl ha emesso in data 15 gennaio 2015 una fattura ad una Pubblica Amministrazione (imponibile € 30.000)

ALFA SRL	
	Spett.le Pubblica Amministrazione
Fattura n. 1 del 15/01/2015	
Imponibile	€ 30.000,00
Iva 22%	€ 6.600,00
Totale fattura	€ 36.600,00
IVA a vs carico ex. art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ -6.600,00
Netto da pagare	€ 30.000,00
Operazione con "scissione di pagamenti"	

[Torna all'indice](#)

OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT

Ai sensi del citato art. 17-ter, sono **escluse** dall'applicazione del metodo in esame le operazioni:

- in cui l'Ente pubblico, come sopra accennato, assume la qualifica di **debitore d'imposta**. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi **soggetti a reverse charge**.

L'art. 7 del Decreto in esame specifica infatti che restano ferme le disposizioni generali in materia di IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti per i quali gli stessi sono "debitori d'imposta". A titolo di esemplificazione nella citata Relazione viene fatto riferimento agli acquisti nell'esercizio d'impresa di beni / servizi da un soggetto non residente con applicazione dell'inversione contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, agli acquisti nell'esercizio d'impresa di rottami di ferro con applicazione dell'inversione contabile ex art. 74, comma 7, DPR n. 633/72;

- da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"**. Nel corso dei citati incontri di inizio anno l'Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto**. Di conseguenza è possibile affermare che **i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment**.

[Torna all'indice](#)

RIMBORSO DEL CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA

L'art. 8 del Decreto in esame dispone che ai sensi del comma 10 dell'art. 38-bis, DPR n. 633/1972 i soggetti che effettuano le operazioni assoggettate allo split payment a partire dalla richiesta relativa al **primo trimestre 2015** sono ammessi al **rimborso del credito IVA in via prioritaria**.

Il comma 2 del citato art. 8 dispone che il rimborso del credito IVA è erogato in via prioritaria: **"per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni** di cui



all'articolo 17-ter, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso".

[Torna all'indice](#)

INDICE DELLE PA

Al fine di individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari dello split payment, "per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori" è possibile avvalersi dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile al seguente indirizzo <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>.

A titolo esemplificativo possono ritenersi riconducibili all'ambito applicativo del metodo in esame gli Enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

Descrizione	Codice
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	L8
Aziende pubbliche di servizi alla persona	L34
Aziende sanitarie locali	L7
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali	L35
Città metropolitane	L45
Comuni e loro consorzi e associazioni	L6
Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni	L12
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	C11
Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado	L33
Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM	L43
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	C2
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato	C1
Province e loro consorzi e associazioni	L5
Regioni, Province Autonome e loro consorzi e associazioni	L4
Unioni di comuni e loro consorzi e associazioni	L18
Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici	L17

Non sono interessati dallo split payment i seguenti soggetti:

- **Enti previdenziali privati o privatizzati** in quanto la "natura pubblica" costituisce un requisito indispensabile ai fini dell'applicazione del metodo in esame;
- **Aziende speciali** (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con "un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività";
- **Ordini professionali**, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di "enti pubblici non economici,



autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.

[Torna all'indice](#)

REVERSE CHARGE

L'art.1, comma 629, lett. a), Finanziaria 2015 modificando l'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha **esteso** il reverse charge **anche** a:

- prestazioni di servizi, relative ad edifici di:
 - pulizia;
 - demolizione;
 - installazione di impianti;
 - completamento;
- trasferimenti di:
 - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
 - certificati relativi a gas e energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72;
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

In particolare, il nuovo comma 6 del citato art. 17 risulta così formulato:

"Le disposizioni di cui al quinto comma [reverse charge] si applicano anche:

*a) alle prestazioni di servizi, **diversi da quelli di cui alla lettera a-ter**), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;*

a-bis) alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali di cui alla lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10;

*a-ter) **alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;***

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ... nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

*d-bis) **ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive***



modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai **trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;**

d-quater) **alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);**

d-quinquies) **alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)''.**

Inoltre per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 al comma 7 del citato art. 74, anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate, a decorrere dall'1.1.2015, al predetto regime, con applicazione quindi del reverse charge.

[Torna all'indice](#)

SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

La nuova disposizione prevede l'applicazione del reverse charge ai servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. Il predetto meccanismo non trova applicazione se:

- il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
- il cliente non è soggetto passivo Iva (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).

Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici:

- **81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici;**
- **81.22.02, altre attività di pulizia specializzata di edifici** e di impianti e macchinari industriali.

Da tale classificazione rimarrebbero escluse le attività di disinfestazione (codice attività 81.29.10).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere **dall'1.1.2015, senza** necessità di una specifica **autorizzazione da parte dell'UE.**

[Torna all'indice](#)

SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO EDIFICI

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl della Finanziaria 2015, rispetto alla previsione generale contenuta nella lett. a) relativa alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, la **nuova lett. a-ter) elimina** "l'operatività della **limitazione soggettiva** in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici". Infatti "per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile **si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori".



Per tali nuove ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) **rilevando**, oltre alla sussistenza della soggettività passiva Iva in capo al committente, la **riconducibilità** di tali prestazioni a un bene qualificato come **edificio**.

Al fine di individuare i servizi di completamento si ritiene di poter fare riferimento al **codice di attività 43.3X.XX** (intonacatura, rivestimento di pareti e di muri, tinteggiatura, ecc).

[Torna all'indice](#)

SETTORE ENERGETICO

Il meccanismo de reverse-charge è stato esteso anche al settore energetico e in particolare a:

- trasferimenti di **quote di emissioni di gas a effetto serra** ex art.3, Direttiva n.2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
- trasferimenti di **altre unità** che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;
- **cessioni** di gas e di energia elettrica ad un **soggetto passivo rivenditore** ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 ossia ad "un soggetto passivo la cui principale attività è costituita dalla rivendita di detti beni [gas, energia elettrica] ed il cui consumo personale ... è trascurabile ".

Alle fattispecie in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere **dall'1.1.2015 senza** necessità di **una specifica autorizzazione da parte dell'UE**. Tuttavia, lo stesso è "**temporaneo**" in quanto sarà in vigore "**per un periodo di 4 anni**".

[Torna all'indice](#)

GRANDE DISTRIBUZIONE

La nuova lett. d-quinquies) **estende** il meccanismo del reverse charge alle **cessioni di beni** effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia di:

- **ipermercati;**
- **supermercati;**
- **discount alimentari.**

A differenza delle precedenti fattispecie, l'applicazione del reverse charge al caso in esame è **subordinata** al rilascio di **un'apposita autorizzazione da parte dell'UE**.

[Torna all'indice](#)

SINTESI FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Art.17, comma 6, DPR N. 633/72	Decorrenza	Operazioni interessate
Lett. a-ter)	dall' 1.1.2015 (a regime)	Prestazioni di servizi relativi a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento)
Lett. d- bis)	dall' 1.1.2015 al 31.12.2018	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art.3, Direttiva n. 2003/87/CE trasferibili ai sensi dell'art.12 della citata Direttiva
Lett. d- ter)		Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica



Let. d- quater)		Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett a), DPR N.633/72
Let. d- quinquies)	Previa autorizzazione UE	Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari

[Torna all'indice](#)

DETRAZIONE 50% e 65%

Come già esposto nella circolare informativa n. 1 di gennaio 2015 la Finanziaria 2015 ha prorogato per il 2015 le detrazioni nella misura del 50% e 65% previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (50%) nonché per gli interventi di riqualificazione energetica (65%).

Per quanto riguarda la **detrazione lavori di riqualificazione energetica (65%)** il comma 3 del citato art. 14, prevede l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto, per le spese in esame, rimane invariata la soglia massima di detrazione spettante. La modifica della percentuale agevolabile si riflette sull'ammontare massimo di spesa agevolata a seconda della tipologia di intervento effettuato.

Tipologia di intervento	Detrazione massima	Dall'1.1.2012 al 5.6.2013	Dal 6.6.2013 al 31.12.2015
		Spesa massima detrazione 55%	Spesa massima detrazione 65%
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. Tali interventi sono definiti sulla base del risultato conseguito come riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell' intero fabbricato , non rilevando le opere / impianti da realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Sono quindi agevolabili tutti quelli che, incidendo sulla prestazione energetica, realizzano la maggior efficienza energetica richiesta .	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
Interventi su edifici esistenti , parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.	€ 60.000	€ 109.090,91	€ 92.307,59
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,	€ 60.000	€ 109.090,91	€ 92.307,59



strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. È esclusa l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia.			
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, dal 2008. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle.	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85

Tipologia di intervento	Detrazione massima	Fino al 31.12.2014	Dal 1.1.2015 al 31.12.2015
			Spesa massima detrazione 65%
Acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006	€ 60.000	---	€ 92.307,69
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	€ 30.000	---	€ 46.153,85

Quanto alla detrazione per gli interventi di **recupero patrimonio edilizio (50%)** con la modifica dell'art. 16, DL n. 63/2013 è stata disposta la proroga **fino al 31.12.2015** della **detrazione IRPEF** nella misura del **50%**, con il tetto massimo di spesa di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis, comma 1, TUIR.

Dal 2016 la detrazione ritornerà **nella misura "a regime"** (36%, limite di spesa € 48.000).

[Torna all'indice](#)

ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

L' art.12 del Decreto Semplificazioni, n.175 del 2014, pubblicato in data 27.11.14 sulla G.U. n.277, in materia di interventi di riqualificazione energetica, **ha abolito la comunicazione denominata IRE, obbligatoria in caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta.**

In precedenza la comunicazione doveva essere presentata in via telematica all'agenzia delle entrate, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui le spese si riferivano.**

[Torna all'indice](#)